



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 01/04/2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Approvazione Avviso per manifestazione di interesse finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di consulenza specialistica in materia di contratti pubblici ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Visto il D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila;

Visto l’art. 15 della L. n. 241/1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Visto l’art. 54, comma 2 bis, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 ai sensi del quale “*Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009, al comma 9 dell’art. 11 del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2015, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei*

piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio Speciale per la ricostruzione territorialmente competente che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente””;

Considerato che tra le Amministrazioni Pubbliche si annovera il Segretariato Regionale dell'Abruzzo che, in qualità di stazione appaltante, programma, attua e monitora gli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2009 in Abruzzo;

Considerato che nella disciplina delle modalità e delle procedure di attuazione dei programmi approvati dal CIPESS è affidato al Segretariato Regionale il ruolo di soggetto beneficiario, stazione appaltante e responsabile dell'attuazione degli interventi finanziati;

Considerato che il Segretariato Regionale ha attuato la prevista concertazione istituzionale propedeutica alla presentazione dei Programmi annuali degli interventi di ricostruzione pubblica, inseriti negli elenchi sottoposti all'approvazione del CIPESS, anche con il supporto degli Uffici Speciali USRA e USRC;

Vista la Convenzione per l'affidamento delle attività connesse ai lavori di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 tra il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere d'intesa con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritta in data 11/02/2022 - prot. n. 0000671 del 12/02/2022;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “*La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture”*;

Visto che l'affidamento dell'incarico avverrà in base all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 “Gestione delle risorse umane”, ai sensi del quale: “*Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento*

di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti...[omissis]”;

Vista la natura altamente qualificata della prestazione oggetto dell’incarico, che richiede specifiche e approfondite competenze in materia di contrattualistica pubblica con necessità di un costante e puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione, oltre al possesso di comprovata e documentata esperienza, almeno decennale, nel campo della contrattualistica pubblica presso Pubbliche Amministrazioni, indice del carattere di straordinarietà della consulenza esterna di cui all’avviso in oggetto (tra le altre, *Corte dei Conti, sentenza n. 282 del 18 aprile 2008*);

Vista la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, connesse all’attuazione degli interventi di Ricostruzione pubblica;

Preso atto che da una ricognizione delle competenze e professionalità presenti all’interno dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila risulta una carenza di figure professionali qualificate con comprovata esperienza nel campo della contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e che tale figura potrebbe rendersi necessaria al fine di definire il supporto al corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento di servizi e lavori, necessario all’attività dei RUP nelle fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione ed all’attività dei DDLL e di tutto il personale coinvolto nelle relative fasi degli appalti pubblici;

Considerata, pertanto, la rispondenza dell’incarico ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti (tra le altre, *Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8228 del 25 novembre 2010; Corte dei Conti, sentenza n. 141 del 5 marzo 2007*);

Vista la necessità di procedere all’individuazione di un esperto esterno, in ossequio ai principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione;

Considerato che a tal fine occorre procedere all’indizione di un avviso per manifestazione di interesse finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di consulenza specialistica in materia di contratti pubblici ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il suddetto avviso non pone in essere alcuna procedura di tipo concorsuale o paraconcorsuale, non prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito e non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’USRA, essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione di soggetti interessati, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

Dato atto che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa;

Ritenuto di quantificare l’importo in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) lordi, oltre oneri a carico dell’Amministrazione ed oltre rimborso delle spese documentate, in originale, secondo quanto stabilito dal Regolamento USRA per le figure dirigenziali;

Ritenuto di stabilire la durata del contratto di consulenza specialistica in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data della stipula;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;

Vista la L. n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (T.U. Trasparenza) concernente l’adempimento degli obblighi pubblicitari;

Visto il D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010, come modificati dal D.L. n. 187/2010, convertito con L. n. 217/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di rimandare ad un successivo atto l’impegno della spesa relativo al successivo eventuale contratto.

Tutto ciò premesso, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare e procedere all'indizione di un Avviso per manifestazione di interesse finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di consulenza specialistica in materia di contratti pubblici ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
2. di approvare lo schema di Avviso per manifestazione di interesse unitamente al Modello A;
3. di quantificare l'importo in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) lordi, oltre oneri a carico dell'Amministrazione ed oltre rimborso delle spese documentate, in originale, secondo quanto stabilito dal Regolamento USRA per le figure dirigenziali;
4. di stabilire la durata del contratto di consulenza specialistica in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data della stipula;
5. di rimandare ad un successivo atto l'imputazione dell'impegno di spesa;
6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'USRA: www.usra.it.

L'Aquila, 01/04/2022

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO

